



seduta del 26 FEB 2007
delibera 131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO L.R. N. 9/2006, ART. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro loco in attuazione dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportati nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



seduta del 26 FEB 2007
delibera 131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premessa

Con l'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", la Regione Marche riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base.

L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente la Regione e per aderire ai Sistemi turistici locali di cui all'articolo 8 della predetta legge.

Le associazioni pro loco iscritte all'albo possono assumere iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:

- a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento;
- b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
- c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.

Il comma 2 del citato articolo 9 dispone che la Giunta regionale determini i criteri e le modalità, per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco, nonché per l'eventuale cancellazione.

Proposta

Tutto ciò premesso, il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto per l'approvazione da parte della Giunta regionale, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco come di seguito riportati:

1. ISTITUZIONE E TENUTA

- 1.1. L'albo regionale delle associazioni pro loco di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 è istituito presso il Servizio regionale competente in materia di turismo.
- 1.2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo può avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
- 1.3. L'albo è pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

N



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

2. ISCRIZIONE

- 2.1. L'iscrizione all'albo di cui al punto 1.1 è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni alle quali concorre, anche finanziariamente, la Regione e per aderire ai Sistemi turistici locali di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 9/2006.
- 2.2. Le associazioni pro loco, iscritte all'albo, esercitano le attività indicate all'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 9/2006.
- 2.3. Ai fini dell'iscrizione all'albo devono sussistere le seguenti condizioni:
- a) che la località dove viene istituita la pro loco possenga una offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;
 - b) che nello stesso Comune non esista altra pro loco iscritta all'albo salvo che si tratti di Capoluogo di Provincia o di località rappresentativa di una offerta turistica peculiare e di eccellenza;
 - c) che la costituzione della pro loco sia avvenuta con atto pubblico, ai sensi della normativa prevista dal codice civile, o scrittura privata registrata;
 - d) che lo statuto sia uniformato ai criteri di democraticità e rappresentatività e preveda nel consiglio direttivo anche la rappresentanza senza diritto di voto della rispettiva amministrazione comunale;
 - e) che sia intervenuto parere favorevole del Comune nel cui ambito opera la pro loco.
- 2.4. L'associazione pro loco interessata presenta apposita domanda al Servizio regionale competente, corredata dei seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) parere motivato del Comune, ai sensi del punto 2.3, lettera e).

3. MODIFICHE E CANCELLAZIONE

- 3.1. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali e l'atto di scioglimento sono comunicati dall'associazione pro loco al Servizio regionale competente, ai fini dell'aggiornamento dell'albo.
- 3.2. Il Servizio regionale competente provvede alla cancellazione dall'albo delle associazioni pro loco che perdono uno o più requisiti previsti o che svolgono attività non conformi alla normativa vigente.

M



seduta del
26 FEB 2007
delibera
131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

4. REVISIONE ANNUALE

- 4.1. Il Servizio regionale competente effettua la revisione dell'albo con cadenza annuale.
- 4.2. Ai fini della revisione di cui al punto 4.1 le associazioni pro loco iscritte trasmettono, entro il 31 dicembre, il consuntivo delle attività svolte nell'anno di riferimento e il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione dei relativi costi.

5. NORMA TRANSITORIA

- 5.1. Restano valide le iscrizioni all'albo regionale delle associazioni pro loco effettuate ai sensi della legge regionale 21 maggio 1975, n. 43, che mantengono lo stesso numero d'ordine.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Mario Ruggini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Mariano Landi)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Dott. Bruno Brandoni)



seduta del 26 FEB 2007
delibera 131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO A

1. ISTITUZIONE E TENUTA

- 1.1. L'albo regionale delle associazioni pro loco di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 è istituito presso il Servizio regionale competente in materia di turismo.
- 1.2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo può avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
- 1.3. L'albo è pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. ISCRIZIONE

- 2.1. L'iscrizione all'albo di cui al punto 1.1 è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni alle quali concorre, anche finanziariamente, la Regione e per aderire ai Sistemi turistici locali di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 9/2006.
- 2.2. Le associazioni pro loco, iscritte all'albo, esercitano le attività indicate all'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 9/2006.
- 2.3. Ai fini dell'iscrizione all'albo devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) che la località dove viene istituita la pro loco possieda una offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;
 - b) che nello stesso Comune non esista altra pro loco iscritta all'albo salvo che si tratti di Capoluogo di Provincia o di località rappresentativa di una offerta turistica peculiare e di eccellenza;
 - c) che la costituzione della pro loco sia avvenuta con atto pubblico, ai sensi della normativa prevista dal codice civile, o scrittura privata registrata;
 - d) che lo statuto sia uniformato ai criteri di democraticità e rappresentatività e preveda nel consiglio direttivo anche la rappresentanza senza diritto di voto della rispettiva amministrazione comunale;
 - e) che sia intervenuto parere favorevole del Comune nel cui ambito opera la pro loco.
- 2.4. L'associazione pro loco interessata presenta apposita domanda al Servizio regionale competente, corredata dei seguenti documenti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) parere motivato del Comune, ai sensi del punto 2.3, lettera e).

3. MODIFICHE E CANCELLAZIONE

- 3.1. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali e l'atto di scioglimento sono comunicati dall'associazione pro loco al Servizio regionale competente, ai fini dell'aggiornamento dell'albo.
- 3.2. Il Servizio regionale competente provvede alla cancellazione dall'albo delle associazioni pro loco che perdono uno o più requisiti previsti o che svolgono attività non conformi alla normativa vigente.

4. REVISIONE ANNUALE

- 4.1. Il Servizio regionale competente effettua la revisione dell'albo con cadenza annuale.
- 4.2. Ai fini della revisione di cui al punto 4.1 le associazioni pro loco iscritte trasmettono, entro il 31 dicembre, il consuntivo delle attività svolte nell'anno di riferimento e il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione dei relativi costi.

5. NORMA TRANSITORIA

- 5.1. Restano valide le iscrizioni all'albo regionale delle associazioni pro loco effettuate ai sensi della legge regionale 21 maggio 1975, n. 43, che mantengono lo stesso numero d'ordine.